

AVVISO PER L'ACCESSO TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI)

Terzo trimestre 2023 - Scadenza 4 giugno 2023

Art. 1

(Oggetto)

Il presente avviso disciplina le modalità con cui esercitare il diritto ai programmi dell'accesso alle trasmissioni televisive regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), dell'articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni) e del Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della Concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico (RAI), approvato con delibera del Co.re.com. n.83 del 21/12/2018. Il diritto ai programmi per l'accesso consiste nella partecipazione alla programmazione televisiva diffusa in Puglia dalla sede regionale di Bari della Concessionaria del Servizio pubblico RAI.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

Possono presentare domanda per l'accesso:

- a) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in Assemblee e Consigli comunali;
- b) organizzazioni associative delle autonomie locali;
- c) sindacati nazionali;
- d) confessioni religiose;
- e) movimenti politici;

- f) enti e associazioni politiche e culturali;
- g) associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
- h) associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;
- i) gruppi etnici e linguistici;
- j) gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare, nei settori: ambientale, artistico, assistenziale, della salute e del benessere, culturale, educativo e formativo, professionale, ricreativo, sportivo, turistico che abbiano almeno una sede operativa nella regione Puglia e o, in caso contrario, che mettano in risalto un argomento riguardante anche il territorio o la popolazione pugliese.

Art. 3

(Domande per l'accesso e documenti da allegare)

I soggetti di cui all'articolo 6 della legge 103/1975 come riportati al precedente Art. 2 che intendono accedere alle trasmissioni diffuse in Puglia dalla sede regionale della Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dovranno presentare istanza al Comitato regionale per le Comunicazioni Puglia (Co.re.com), secondo le modalità di cui al presente avviso.

La richiesta per i programmi dell'accesso dovrà contenere:

- a) L'identità ed il settore di attività (sociale, culturale, politico ecc.) del soggetto richiedente;
- b) Breve descrizione del programma proposto.
- c) Indicazione della modalità con la quale si intende effettuare la registrazione del programma.
- d) L'impegno da parte del soggetto richiedente affinché durante la trasmissione del

programma dell'accesso venga evitata qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta, escludendo il riferimento, in video o voce, a qualsiasi "marchio" o "logo" utilizzato commercialmente, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 103/1975.

La domanda dovrà contenere la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione e dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante del soggetto richiedente nonché dal designato responsabile.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1) copia del documento d'identità del responsabile del programma proposto, ove diverso dal rappresentante legale;
- 2) copia dello Statuto o dell'atto costitutivo dell'Ente, Istituto o Associazione;
- 3) copia dell'ultimo verbale di nomina del legale rappresentante dell'Ente, Istituto o Associazione, ovvero elementi di documentazione assimilabili.

Ciascun soggetto potrà presentare una sola domanda per ogni piano trimestrale la cui disciplina è contenuta all'articolo 6.

Art. 4

(Scadenza per la presentazione della domanda)

La domanda di ammissione all'accesso dovrà essere presentata al Co.re.com. esclusivamente attraverso la piattaforma Pro.A.Tv. all'indirizzo <https://proatv.consiglio.puglia.it/>.

La domanda di ammissione all'accesso del secondo trimestre 2023 dovrà pervenire entro e non oltre il quattro giugno 2023.

Art. 5

(Esame della domanda)

Ogni domanda di accesso pervenuta sulla piattaforma Pro.A.Tv. sarà acquisita al protocollo. In caso di domanda incompleta, la struttura di supporto al Comitato, richiederà le integrazioni necessarie che, una volta acquisite e ritenute idonee, consentiranno l'accettazione dell'istanza per il trimestre in corso, ove possibile, o successivo.

La decisione del Co.re.com. sulla domanda di accesso sarà comunicata agli interessati tramite mail.

Art. 6

(Piano trimestrale delle trasmissioni)

Il Co.re.com. delibera ogni trimestre il piano delle trasmissioni, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo effettivamente disponibile, per ciascun tipo di accesso secondo i criteri indicati nell'art.4 del Regolamento approvato con delibera n. 83 del 21 dicembre 2018.

Qualora vengano a coincidere in uno stesso trimestre le domande di soggetti retti da una stessa fonte statutaria, verrà inclusa, una sola domanda dando la precedenza a quella cronologicamente antecedente.

Le domande di accesso ritenute ammissibili ed escluse per esaurimento del tempo assegnato saranno prese in esame per il Piano delle trasmissioni del trimestre successivo.

Ciascuna delle trasmissioni consisterà in un programma della durata di massimo tre minuti, riferito ad una sola domanda di accesso. Sarà consentito lo scambio consensuale

di turno tra due o più soggetti ammessi.

Il Piano trimestrale sarà pubblicato per estratto sul sito internet del Co.re.com. Puglia.

Art. 7

(Spazi televisivi messi a disposizione dalla RAI)

La RAI mette a disposizione il seguente spazio per i programmi per l'accesso:

- RAITRE il sabato dalle ore 7.30 alle ore 8.00 per le trasmissioni televisive;

Ciascuna trasmissione per l'accesso consiste in un programma, realizzato in lingua italiana, della durata massima di tre minuti, sigle di testa e di coda comprese, riferito a una sola domanda di accesso.

Art. 8

(Contenuto dei programmi per l'accesso)

Nell'ambito delle trasmissioni per l'accesso dovrà sussistere uno stretto rapporto tra il contenuto proposto, le finalità e le attività del soggetto proponente.

I soggetti aventi diritto, fermo restando il rispetto delle norme generali dell'ordinamento giuridico, non potranno in alcun modo citare:

- 1) indirizzi e-mail e siti web che non siano quelli riferiti direttamente alla propria attività;
- 2) numeri di telefono e numerazioni speciali a sovrapprezzo o contenenti messaggi promozionali;
- 3) numeri di conto corrente bancario/postale oppure IBAN;

4) altri soggetti, anche attraverso le segnalazioni di estremi quali siti web e numeri di telefono, che non rappresentino Enti Pubblici o che non siano espressamente inerenti alle tematiche proposte;

5) partner e/o marchi che non siano riferiti direttamente e organicamente alla ragione sociale del soggetto avente diritto;

6) messaggi di natura promozionale o che comunque propongano l'acquisto di beni (es. libri, riviste) e servizi anche se facenti parte dell'attività del soggetto beneficiario.

In generale non sarà, inoltre, consentito violare le più elementari regole etiche e comportamentali che sanciscono il diritto all'accesso presso il servizio pubblico, inclusi eventuali giudizi lesivi per persone e altri soggetti.

Art. 9

(Registrazione dei programmi)

La registrazione dei programmi ammessi all'accesso potrà essere effettuata nelle seguenti modalità:

1) realizzando un video interamente autoprodotta (integralmente con mezzi propri), esterni alla concessionaria Rai, in formato video MP4;

4) registrando un'intervista con la collaborazione tecnica gratuita della concessionaria Rai, con la partecipazione di un giornalista che condurrà il programma.

Il soggetto che ha registrato il programma con mezzi propri consegnerà al Co.re.com. Puglia, attraverso la piattaforma Pro.A.Tv., la registrazione entro e non oltre venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ammissione della domanda di accesso, al fine di consentire allo stesso Co.re.com la vigilanza prescritta dalla legge. Se la registrazione

risulterà corrispondente ai requisiti stabiliti, il Co.re.com. invierà il materiale alla RAI, che eseguirà un ulteriore controllo sulla sua idoneità alla messa in onda. Nel caso in cui non dovesse ravvisare detta idoneità, la RAI dovrà fornire all'avente diritto, tramite il Co.re.com., ogni idonea indicazione sulle modifiche da apportare al programma, al fine di consentirne la messa in onda.

In caso di mancata consegna del programma entro il termine su indicato, la concessionaria potrà disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione al Co.re.com.

Art. 10

(Formati e standard tecnici relativi ai programmi realizzati con mezzi propri)

I programmi realizzati con mezzi propri potranno essere consegnati nel seguente formato: MP4. Per ulteriori dettagli tecnici è possibile consultare il "Protocollo d'intesa Co.re.com. Puglia e Rai per i Programmi dell'Accesso".

Qualsiasi altro supporto audio-video potrà essere accolto previo controllo e verifica del personale tecnico della Sede RAI.

Art. 11

(Programmi televisivi realizzati in collaborazione con la RAI)

La RAI concorda con il Co.re.com. Puglia il calendario delle registrazioni dei programmi che avverrà presso la Concessionaria. Il Co.re.com. Puglia provvederà a dare comunicazione ai soggetti ammessi all'accesso per il relativo trimestre, del giorno e dell'ora fissata per la registrazione. I soggetti ammessi avranno la facoltà di stabilire in modo autonomo i contenuti della trasmissione che li riguarda, escludendo qualsiasi coinvolgimento della RAI sul contenuto dei programmi e sulle correlative responsabilità.

Il Co.re.com. Puglia provvederà a comunicare ai giornalisti professionisti messi a disposizione dal Master di giornalismo l'elenco dei soggetti che ne hanno fatto richiesta per la registrazione del programma televisivo in RAI, i quali prenderanno contatto con gli stessi al fine di definire le modalità di realizzazione dei contenuti della registrazione.

All'avente diritto è consentito di fare partecipare al programma al massimo due persone (di cui una può essere il giornalista professionista messo a disposizione dal Master di giornalismo) dallo stesso indicate e, come contributo alla registrazione, di fornire alla RAI materiale audio/video/immagini e logo di proprietà dell'avente diritto da inserire nella fase di montaggio, da fornire in formato: video in MP4 e immagini/logo in formato JPEG.

In tal caso, l'avente diritto dovrà fornire alla RAI e al Co.re.com. la garanzia di esserne pienamente proprietario, impegnandosi a tenere questi ultimi manlevati e indenni da qualunque pretesa di terzi a qualunque titolo ed in ogni tempo formulate nei loro confronti, in relazione al materiale audiovisivo suddetto.

L'eventuale materiale da utilizzarsi nel corso della registrazione dovrà essere fornito alla RAI dal soggetto accedente nello standard e nel formato tecnico previsto all'articolo 11, entro venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ammissione della domanda di accesso, al fine di consentire allo stesso Co.re.com. la vigilanza prescritta dalla legge.

Nel caso in cui il programma in corso di produzione non risulterà conforme a quanto previsto, la RAI sospenderà la lavorazione e ne darà comunicazione al Co.re.com. che valuterà l'inserimento del programma, con le opportune modifiche, nel Piano trimestrale successivo.

Ove l'avente diritto non si presenti presso la sede all'ora stabilita (in caso di registrazione in presenza presso la sede RAI) o in caso di irreperibilità (ove la registrazione si svolga da remoto) la RAI potrà disporre la soppressione delle lavorazioni e, quindi, della relativa

trasmissione, dandone comunicazione entro 48 ore al Co.re.com. per le decisioni del caso. In casi particolari, il Co.re.com. potrà valutare di inserire la trasmissione nel Piano trimestrale successivo.

Prima della registrazione, tutti i partecipanti alla trasmissione, compreso l'eventuale conduttore esterno alla sede RAI, dovranno sottoscrivere apposita liberatoria.

Nel caso della presenza di minori occorrerà inoltrare una liberatoria di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. In assenza di queste liberatorie la RAI non darà corso all'assemblaggio del programma, comunicandolo al Co.re.com. per le decisioni del caso.

I moduli per le liberatorie sono disponibili sul sito del Co.re.com. e sulla piattaforma Pro.A.Tv. all'indirizzo <https://proatv.consiglio.puglia.it/>.

Art. 12

(Esecuzione del Piano trimestrale)

Il Co.re.com. vigila sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi all'accesso che devono osservare, nella libera manifestazione del loro pensiero, i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e devono, altresì, astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale. Il Co.re.com. pone in essere tutte le azioni atte a garantire l'esecuzione del Piano trimestrale approvato ed in caso di sua parziale attuazione, derivante da cause di forza maggiore, può disporre, in collaborazione con la RAI, la realizzazione di puntate speciali dei programmi, organizzate in modo anche difforme da quelle richieste dai soggetti ammessi.

I soggetti ammessi all'accesso televisivo ed inseriti nei piani trimestrali possono presentare al Co.re.com. osservazioni sull'attuazione del Piano o sulle eventuali difficoltà insorte nell'esercizio dell'accesso. Il Co.re.com. può provvedere tempestivamente ad

eventuali rettifiche, fissando appositi spazi nelle trasmissioni d'accesso.

La messa in onda verrà concordata come stabilito nel palinsesto, tenendo conto di eventi particolari quali ad esempio elezioni, festività ricorrenti, pausa estiva, etc. Le trasmissioni dell'accesso riprenderanno sulla base del Piano già predisposto.

Art. 13

(Responsabilità)

La responsabilità civile e penale dei programmi è del responsabile del soggetto accedente, così come previsto dall'articolo 6, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che stabilisce che "I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale".

Qualora i programmi presentino caratteristiche che possono apparire non corrispondenti a quelle indicate, la RAI informa immediatamente il Co.re.com. il quale adotta, entro la data fissata per la diffusione degli stessi, le decisioni del caso.

Art. 14

(Diritti d'autore)

Tutti i partecipanti alla trasmissione, prima dell'eventuale registrazione e della messa in onda, devono consegnare al Co.re.com. la dichiarazione firmata in originale della liberatoria per la cessione a titolo gratuito alla RAI di tutti i diritti relativi al materiale audiovisivo girato e/odi quello fornito dall'avente diritto.

All'atto di presentazione della domanda, il soggetto accedente deve consegnare al Co.re.com. la ricevuta della corresponsione alla SIAE dei relativi diritti per l'uso televisivo,

ove dovuti. Tale quietanza sarà poi consegnata alla RAI e dovrà avere in allegato:

- a) l'elenco dettagliato delle composizioni musicali utilizzate, accompagnato dai dati di identificazione dei brani (autore, compositore, editore, durata, estremi dei dischi, etc.).
- b) l'apposita garanzia e manleva in favore della RAI nei confronti di qualunque contestazione avanzata da terzi per qualsiasi motivo.

Quanto disposto nel comma precedente, si applica a qualsiasi opera protetta dalla legge sul diritto d'autore.

Nel caso di utilizzo di musiche gratuite prelevate da siti internet, deve essere chiaro e documentato in italiano, che le stesse possano essere impiegate gratuitamente anche per uso televisivo.

Nel caso in cui le liberatorie non vengano consegnate oppure la RAI rilevi la presenza di vizi o irregolarità in esse contenute, non si darà corso all'eventuale assemblaggio del programma e alla messa in onda, dandone comunicazione al Co.re.com. per le decisioni del caso.

Art. 15

(Diritti dell'interessato)

Per i dati raccolti direttamente dal Titolare del trattamento, l'interessato ha diritto di chiedere l'accesso ai propri dati e la rettifica dei medesimi. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di trattamento dei dati non conforme alla disciplina del regolamento UE 679/2016. Si richiama quanto meglio esposto nell'informativa Privacy allegata al presente avviso.

Art. 16

(Ricorsi)

Avverso le deliberazioni del Co.re.com sulle domande di accesso radiofonico e televisivo è ammesso ricorso in opposizione al Co.re.com. entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il ricorso va indirizzato al Presidente del Co.re.com., indicando i motivi specifici su cui si fonda.

L'esame del ricorso è effettuato sulla base di un'istruttoria curata dal Presidente o da un componente del Co.re.com da lui delegato e si svolge entro venti giorni dalla sua ricezione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del Piano trimestrale.

La decisione del Co.re.com. sul ricorso è comunicata al soggetto interessato a mezzo pec.

Art. 17

(Sanzioni)

Il Co.re.com, qualora venga ravvisata nel programma una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente, può sospendere la messa in onda del programma e con decisione motivata, negare il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, e proporre alla Commissione parlamentare l'inibizione dei rappresentanti dell'organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.